

COMUNE DI MANZIANA
Prov. di Roma

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(ICI)

Art. 1 Ambito di applicazione

1 Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 dei d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, e successivi modificazioni.

2 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Soggetto passivo

1 Ad integrazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/92, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 3 Agevolazioni per terreni considerati non fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo-pastorale

1 Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. 504/92, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e/o familiari conviventi, ovvero con l'impiego di mano d'opera giornaliera per un minimo di 30 giornate lavorative all'anno.

2 Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari coltivatori diretti ai sensi della legge 4.1.1968, n°15.

Art.4 Esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato e di Enti territoriali

1 Ai sensi del combinato disposto dell'art.7 del d.lgs. 504/92 e dell'art. 59 c. 1 lett.b) del d.lgs. 446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, degli altri Comuni, delle Comunità Montane, dei Consorzi fra detti Enti, delle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2 I soggetti sopra elencati, per poter usufruire della esenzione suddetta, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, devono produrre al Comune l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre che alla destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili.

Art. 5 Per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali

1 Ai sensi del c. 1 lett. c) dell'art 59 del d.lgs 446/9, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI, prevista all'art.7 c.1, lett.e), del d.lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art 87 c.1 lett. c) del T.U. delle Imposte sui redditi, approvato con d.p.r. 22 12.1986 n° 917.

a pareri

DELIBERA

- 6
1. Gli atti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 2. Di modificare il Regolamento Comunale sugli Immobili (ICI) approvato con deliberazione del C.C. n° 97 del 22.12.1998, integrando l'art. 6 con il seguente comma: - "5. Le abitazioni concesse in uso gratuito e pertanto in linea diretta e collaterale fino al primo grado sono considerate "abitazioni principali" con l'applicazione dell'aliquota ridotta estesa anche alle pertinenze per tale agevolazione i proprietari debbono essere residenti e debbono, entro 60 giorni dalla concessione dell'immobile in uso gratuito, effettuare apposita dichiarazione su stampati predisposti dall'Ufficio Tributi del Comune, che resterà valida finché non muteranno i termini della concessione. Ai fini della prima applicazione della presente norma, le dichiarazioni dovranno essere presentate entro il 30 luglio dell'anno 2002";
 3. Con successiva separata votazione, all'unanimità, rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. L.vo 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/02/2002

Art. 6 Immobili da considerarsi come abitazione principale

x vedi modifiche

1 L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, è considerata abitazione principale.

2 Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitativo dal contribuente e dai suoi familiari, a condizioni che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle medesime unità è considerata abitazione principale. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

3 Abitazione posseduta da soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore, è considerata abitazione principale.

4 Per i casi dei commi di cui sopra il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva.

Art. 7 Aree divenute inedificabili

1 Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Art. 8 Valore aree edificabili

1. L'Amministrazione, con specifico provvedimento, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla tabella da adottarsi con atto separato.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

DELIBERA

D'integrare il Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili con il seguente **articolo n. 12-bis Modalità di presentazione delle dichiarazioni** : *" Le dichiarazioni ICI devono essere presentate all' Ufficio Tributi del Comune di Manziana entro 90 giorni dall'avvenuta variazione. La dichiarazione va effettuata su apposito modello redatto dal Comune."*

Con n. 13 voti favorevoli, 3 astenuti (Vecchiarelli, Galli, Paragona), la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree con utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.

5 I valori di cui al comma 1 possono essere variati, con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro il 31 Ottobre di ciascun anno ed entrano in vigore a decorrere dal 1° Gennaio successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

6 L'Ufficio Tecnico Comunale, dalla entrata in vigore del presente regolamento, dovrà, prima di rilasciare qualsiasi concessione o autorizzazione edificatoria, accertarsi presso l'Ufficio Tributi che siano stati eseguiti regolari versamenti ICI per l'area soggetta a concessione o autorizzazione. In caso di morosità o inesattezza dei pagamenti, il proprietario dovrà regolarizzare la sua posizione contributiva e in caso di recente acquisizione dell'area edificabile dovrà fornire gli estremi dei precedenti proprietari.

Art. 9 Fabbricati fatiscenti

1 Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'art. 8 comma 1 del d.lgs 504/92, come sostituito dall'art 3 comma 55 della legge 662/96, quando per l'esecuzione dei lavori si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato delle persone per almeno 6 mesi.

2 Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda su carta semplice con allegata perizia di un tecnico, o in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968, n°15.

Art 10 Fabbricato parzialmente costruito

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 11 Liquidazione ed accertamento

1. L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo, ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un atto di liquidazione o accertamento del tributo il maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

2 La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59 comma 3 del d.lgs. 446/97, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 12 Modalità dei versamenti -

DELIBERA



Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di modificare, come in effetti modifica, il Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) introducendo all'art.12 "Modalità dei Versamenti" il comma 3° nel seguente testo: "3 In caso di morosità nei pagamenti da parte dei contribuenti, il Comune si avvale delle norme di legge che consentono il recupero delle somme, tramite i soggetti incaricati, con la procedura del fermo amministrativo ex art.86 D.P.R. 29/09/1973 n.602 così come modificato dall'art.1 lett. q del D.L. 27/04/2001 n. 193;

Di nominare Responsabile del Procedimento il Funzionario Rag. Carlo Vannini per l'esecuzione del presente provvedimento;

Con successiva separata votazione, all'unanimità - n. 14 presenti e votanti, rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lvo n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 23/06/2003

✱

1 I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

- a) il concessionario della riscossione dei tributi;
- b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- c) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- d) il versamento tramite il sistema bancario;

2 Ai sensi dell'art. 59, c1, lett. o) del d.lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso si verificano le condizioni sottorportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:

- a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di gravi entità;
- b) il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di 6 mesi nei seguenti casi:
 - 1 grave lutto di famiglia;
 - 2 gravi motivi di salute;
 - 3 gravi e comprovate situazioni di disagio economico.

Art. 13 Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o), del D. Lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso si verificano le condizioni di cui all'art. 12, adotta provvedimento motivato autorizzativo del differimento dei termini e/o della rateizzazione.

Art. 14 Sanzioni

1. L'omissione della comunicazione di variazione o denuncia, entro il termine di cui all'articolo 10 comma 4 del d.lgs. 504/92, è punita, per ciascuna unità immobiliare, con una sanzione di lire 200.000.

2. La comunicazione errata o priva di dati ed elementi rilevanti ai fini della individuazione dell'immobile, e/o del soggetto passivo o della determinazione dell'ammontare del tributo dovuto, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di lire 200.000

3. La sanzione di cui al comma precedente, si applica anche per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei termini di cui alla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele compilazione.

4. La contestazione delle violazioni di cui ai commi precedenti deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

Art. 15 Incentivi per il personale addetto

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p), del D. Lgs. 446/97, è istituito, nel Bilancio comunale, un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale.

2 Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 2% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili.

Art. 16 Utilizzazione del fondo speciale

1 Le somme del fondo di cui al precedente articolo 15, entro il 31 dicembre di ogni anno sono ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

- a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'Ufficio Tributi, nella misura compresa fra lo 0,25 e lo 0,50%
- b) per l'arredamento dell'Ufficio Tributi nella misura compresa fra lo 0 e lo 0,25%
- c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra: l' 1,25 e l'1,75%.

2 Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale assegna al personale dipendente dell'Ufficio Tributi il premio incentivante.

3 La liquidazione dei compensi incentivanti è disposta dal responsabile del servizio entro il 31 Gennaio successivo.

Art. 17 Entrata in vigore

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 1999.

Art.18 norme transitorie

1 Le norme relative all'art.16 si applicano per il controllo e gli accertamenti a valere dall'anno 1998 in poi, in quanto, fino all'anno 1997 si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione n°91 del 5.9.1997 del Commissario Straordinario.

Tub

COMUNE DI MANZIANA
Provincia di Roma

Copia Deliberazione del Consiglio
Comunale

N. 97 del Reg.
Data 22.12.1998

OGGETTO: Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Approvazione. -

L'anno millenovecentonovantantotto il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 18,00 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune,

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Mancini Generoso	PRESENTE	
Benevelli Venerio	PRESENTE	
Bruni Bruno	PRESENTE	
Bucci Marco	PRESENTE	
Carlini Carlo		ASSENTE
Clarioni Mario Giuseppe		ASSENTE
Cupelli Erina	PRESENTE	
Fanciulli Marco	PRESENTE	
Gaggiotti Raffaele	PRESENTE	
Giorgetti Marco	PRESENTE	
Lisi Urbano	PRESENTE	
Piras Vincenzo	PRESENTE	
Annibali Franco		ASSENTE
Rossini Massimiliano		ASSENTE
Sassone Costantino	PRESENTE	
Fiorani Dario	PRESENTE	
Carucci Quinto	PRESENTE	

PRESENTI N. 13
ASSENTI N. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Mancini Generoso;

Assiste il Segretario comunale Dott. ssa Francesca Trojsi;

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori:

La seduta è pubblica

CC. N. 22.12.1998

Premesso che sull'oggetto della presente:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, ha espresso parere **favorevole**;

- il responsabile della ragioneria, per la regolarità contabile, ha espresso parere **favorevole** ;

Illustra l'argomento il Presidente Sindaco Mancini, che provvede alla lettura del suo intervento che si allega al presente atto costituendone parte integrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che si rende necessario approvare il Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

Visto lo schema predisposto dagli uffici competenti con il quale viene compiutamente disciplinata, nel rispetto delle vigenti norme, la materia relativa;

Visto l'art. 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142,

Visto il D.L.gs n. 504/92;

Visto il D. L.gs n. 446/97;

Vista la legge n. 127/97;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Con n. 13 voti favorevoli, su n. 13 presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), che si compone di n. 18 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione;

Pubblicità del Regolamento:

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento;

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999;

2) Di disporre la pubblicazione del presente Rogolamento dopo la conseguita esecutività;

Con successiva separata votazione, n. 13 voti favorevoli, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 - 3° comma della legge 142/90 data l'urgenza di provvedere.

PUNTO NR° 2 O.d.G. DEL CONSIGLIO COMUNALE DI
MANZIANA DEL 22.12.1998

OGGETTO: Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili
(I.C.I.). Approvazione.

Viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione sul Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

Si tratta di un provvedimento obbligatorio per Legge, fondamentale per la vita amministrativa del Comune e per una corretta gestione delle procedure da parte delle strutture burocratiche comunali interessate.

L'ipotesi dell'articolato non presenta particolari difficoltà di comprensione per la semplicità del testo ed il puntuale collegamento con le norme del D.Lgs. nr° 504/92.

Pertanto invito il Consiglio Comunale a voler approvare la proposta di delibera, nell'intesa che, dopo una fase di sperimentazione, potranno essere studiate opportune modifiche migliorative del testo che oggi il Consiglio è chiamato ad approvare.

IL PRESIDENTE
Generoso MANCINI

COMUNE DI MANZIANA
Prov. di Roma

Ufficio Tributi

Prot. 2861

Manziana 23.3.1999

Al Ministero delle Finanze
Dipartimento delle Entrate
Direzione Centrale per la Fiscalità Locale
Viale Europa
00100 Roma EUR

Oggetto:

Richiesta pubblicazione di avviso di regolamento
concernente tributi propri..-

Ai sensi del secondo comma dell'art. 52 del decreto legislativo n°466 del 15 dicembre 1997,
si prega di provvedere per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il seguente avviso di adozione di
regolamento:

- 1) Il Comune di Manziana ha adottato in data 22.12.1998 il regolamento dell'Imposta Comunale
sugli Immobili (ICI);
- 2) Il Comune di Manziana ha adottato in data 22.12.199 il regolamento per l'Occupazione di suolo
Pubblico e del relativo Canone (COSAP);
- 3) Il Comune di Manziana ha adottato in data 22.12.1999 il regolamento per l'Applicazione
dell'Accertamento con adesione ai Tributi Comunali.



Il Funzionario Responsabile
Carlo Vannini

*ricevuto in debito
14/4/99*

Visto Caselle 8/35